





In caso di coniuge non a carico e in presenza di richiesta di detrazioni per figli a carico nella misura del 100% il sottoscritto dichiara di possedere il reddito più elevato rispetto all'altro genitore [vedi punto 3 lett. b), c) e d) delle Avvertenze].

DICHIARA INFINE

di essere a conoscenza delle sanzioni previste nel caso di indebite richieste di detrazioni di imposta e di sollevare il sostituto da ogni responsabilità. Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

1. è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
2. decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

*recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.)*

Il/La sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al solo fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all'Università degli Studi di Siena.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma per presa visione \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI**

**NB – In caso di prima richiesta è necessario allegare, per ogni componente del nucleo familiare, compreso il coniuge (anche non a carico), copia di documento attestante il codice fiscale**

NB – Le variazioni della propria situazione familiare devono essere tempestivamente comunicate tramite la compilazione di un nuovo modulo.

**DATI ANAGRAFICI**

(\*) STATO CIVILE

E' possibile inserire alternativamente: celibe/nubile; coniugato/a; unito civile; separato/a legalmente ed effettivamente; vedovo/a; divorziato/a.

(1) RESIDENZA

Ai fini della corretta applicazione delle addizionali comunali e regionali dovute (determinate in base alla residenza risultante al 1 gennaio) e del rilascio del modello CU con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza rispetto quello già comunicato.

**QUADRO A - RELATIVO ALLE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO.**

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h- bis) e l) del Tuir. La casella va sempre barrata perché si tratta della detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore ha nell'anno due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro.

**QUADRO B – RELATIVO AL REDDITO AGGIUNTIVO AI FINI DEL CALCOLO DELLA DETRAZIONI**

L'indicazione dei redditi aggiuntivi presunti consente al sostituto d'imposta di determinare con un minore errore di approssimazione l'ammontare delle detrazioni da applicare mensilmente nella busta paga. Qualora non vengano indicati, gli eventuali redditi aggiuntivi potranno sempre essere portati a conguaglio nella successiva dichiarazione dei redditi.

**QUADRO C - RELATIVO ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

(2) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

(3) FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al periodo precedente è elevato a € 4.000 euro.

Deve essere indicato per ogni figlio se:

- portatore di handicap (ai sensi dell'art.3 della legge 5/2/1992 n.104).
- di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita).

Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:

- a) in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo;
- b) se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- c) in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. La circolare n.15/E del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che, l'accordo tra i genitori, può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato;
- d) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, o, previo accordo, attribuite al 100% al genitore con reddito più elevato (precisazioni della circolare n.15 Agenzia delle Entrate);
- e) se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge.
- f) in presenza di almeno 4 figli la legge finanziaria 2008 riconosce ai genitori una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione della detrazione e indicare la percentuale di spettanza in base alla situazione giuridica del nucleo familiare (per esempio ordinario, separato, annullamento).

(4) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "pro- quota", tra coloro che ne hanno diritto.